

**Sentenza:** n. 316 del 4 dicembre 2009

**Materia:** Ambiente

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, primo e secondo comma, lett. s) Cost.

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino normativo e semplificazione)

**Esito:** fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

Il governo ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture) per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Le censure sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono, ad avviso della Corte, fondate.

L'art. 18, comma 1, della predetta legge regionale n. 4 del 2008 prevede che "in attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti da direttive comunitarie le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella delib. G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 (Piano faunistico venatorio-regionale per le zone di protezione speciale)".

Il ricorrente censura questa disposizione, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sostenendo che le misure di conservazione contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 2006 non sarebbero conformi ai criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007. Il successivo comma 2 dell'articolo 18 della legge cit., prevede, invece, che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione. Il ricorrente censura questa disposizione nella parte in cui non fa nessun rimando al già citato d.m. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia. Inoltre, entrambe le disposizioni sarebbero in contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., posto che la disciplina

statale da esse violata costituirebbe recepimento della direttiva del Consiglio 92/43/CEE “Direttiva Habitat”.

La Corte ricorda che la disciplina nazionale di recepimento di quest’ultima direttiva è dettata, anzitutto, dal d.P.R. n. 357 del 1997, il quale riconosce poteri normativi ed amministrativi alle Regioni ed alle Province autonome in ordine alle ZSC, recando, inoltre, una ulteriore disciplina attuativa della direttiva 79/409/CEE, già recepita con legge statale (n. 157 del 1992) con cui sono previsti poteri normativi ed amministrativi degli enti territoriali in ordine alle ZPS.

Con la legge n. 296 del 2006 (art. 1, co. 1226), peraltro, è stato previsto che per evitare ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome devono provvedere agli adempimenti previsti dal d.P.R. 357 citato, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, “sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Tali criteri minimi uniformi sono stati dettati con il già ricordato d.m. 17 ottobre 2007.

La Corte ha già vagliato la legittimità dell’art. 1, co. 1226, della legge n. 296 del 2006, affermando (sent. n. 104 del 2008) che la competenza in materia di ZPS e ZSC è esclusivamente statale e che il decreto ministeriale recante i criteri minimi uniformi è vincolante per le Regioni ordinarie. La Regione Veneto, precisa la Corte, non contesta la competenza statale in materia, riconosciuta dalla citata sentenza n. 104 del 2008, né la obbligatoria applicazione del d.m. 17 ottobre 2007, ma afferma che la disposizione censurata andrebbe interpretata diversamente. Tuttavia, la Corte dissente dall’interpretazione data dalla Regione Veneto, la cui legge n. 4 del 2008 rinvia ai soli criteri determinati dalla citata deliberazione di G.R. n. 2371 del 2006 i quali sono in evidente contrasto con il d.m. 17 ottobre 2007. I giudici, conseguentemente, dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1 per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale. Per le stesse ragioni e sempre in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 18, comma 2, delle legge regionale predetta per il mancato richiamo del d.m. 17 ottobre 2007 quale vincolo per la Giunta regionale nell’emanare la delibera che definirà “le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da parte della Regione”.